

LEGGE NAZIONALE 11 FEBBRAIO N°157/1992 E SUCCESSIVE MODIFICHE

- ART. 1 Fauna selvatica.
ART. 2 Oggetto della tutela.
ART. 3 Divieto di uccellazione.
ART. 4 Cattura temporanea e inanellamento.
ART. 5 Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.
ART. 6 Tassidermia.
ART. 7 Istituto nazionale per la fauna selvatica.
ART. 8 Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
ART. 9 Funzioni amministrative.
ART. 10 Piani faunistico-venatori.
ART. 11 Zona faunistica delle Alpi.
ART. 12 Esercizio dell'attività venatoria.
ART. 13 Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
ART. 14 Gestione programmata della caccia.
ART. 15 Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.
ART. 16 Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.
ART. 17 Allevamenti.
ART. 18 Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.
ART. 19 Controllo della fauna selvatica.
ART. 20 Introduzione di fauna selvatica dall'estero.
ART. 21 Divieti.
ART. 22 Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.
ART. 23 Tasse di concessione regionale.
ART. 24 Fondo presso il Ministero del tesoro.
ART. 25 Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
ART. 26 Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.
ART. 27 Vigilanza venatoria.
ART. 28 Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.
ART. 29 Agenti dipendenti degli enti locali.
ART. 30 Sanzioni penali.
ART. 31 Sanzioni amministrative
ART. 32 Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Chiusura o sospensione dell'esercizio.
ART. 33 Rapporti sull'attività di vigilanza.
ART. 34 Associazioni venatorie.
ART. 35 Relazione sullo stato di attuazione della legge.
ART. 36 Disposizioni transitorie.
ART. 37 Disposizioni finali.

Articoli modificati dal D.L. Ambiente Protetto

...omissis...

ART. 4. CATTURA TEMPORANEA E INANELLAMENTO

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

~~3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.~~

«3. Non e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall'articolo 19-bis.»;

~~4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.~~

~~(Il comma 4 è stato modificato con legge 1 marzo 2002 n.39 con l'esclusione delle specie storno, passero e passera mattugia)~~

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

ART. 5. ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO FISSO E RICHIAMI VIVI

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi ~~di cattura~~ appartenenti alle specie ~~di cui all'articolo 4, comma 4,~~ **«allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio»** consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire. 9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

...Omissis...

ART. 13. MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. **«I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce.»**
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione

semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie

...omissis...

ART. 21. DIVIETI

1. È vietato a chiunque:

...omissis...

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, ~~appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie~~ **«anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»:** germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti; **«di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se importati dall'estero.».**

...omissis...